

DIRITTI ALLO SPECCHIO: NOME E IDENTITÀ PERSONALE
NELLA SFERA DELLE RELAZIONI FAMILIARI

*MIRROR RIGHTS: NAME AND PERSONAL IDENTITY IN THE
SPHERE OF FAMILY RELATIONSHIPS*

Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 16 bis, junio 2022, ISSN: 2386-4567, pp. 538-559



Benedetta
AGOSTINELLI

ARTÍCULO RECIBIDO: 17 de diciembre de 2021

ARTÍCULO APROBADO: 22 de febrero de 2022

RESUMEN: Nome e identità personale appaiono strettamente legati tra loro e intimamente connessi alle relazioni familiari. Le trasformazioni sociali rilevabili nella famiglia si riflettono sul nome, tanto dei figli quanto del coniuge, e sulla relativa disciplina (anche de iure condendo) che diventa così terreno di verifica del rispetto dei principi vigenti nel nostro ordinamento, quali la parità tra genitori e l'interesse del minore.

PALABRAS CLAVE: Nome; identità personale; famiglia; interesse del minore; parità tra genitori.

ABSTRACT: *Name and personal identity appear closely linked to each other and intimately connected to family relationships. The social transformations that can be detected in the family are reflected in the name, both of the children and of the spouse, and in its legal discipline (also de iure condendo), which thus becomes a proving ground for the principles in force in our legal system, such as the equality between parents and the interest of the child.*

KEY WORDS: *Name; personal identity; family; interest of the child; equality between parents.*

SUMARIO.- I. IL DIRITTO AL NOME COME “AFFARE DI FAMIGLIA”.- II. IL NOME E L'IDENTITÀ DA FORMARE: LA DIBATTUTA QUESTIONE DELL'ATTRIBUZIONE INIZIALE TRA PATRONIMICO E MATRONIMICO.- 1. Le modifiche successive del nome e la loro trasmissibilità: ancora una questione di famiglia.- 2. La configurazione giuridica del nome di famiglia: matrimonio e unione civile.- III. IL NOME E L'IDENTITÀ DA CONSERVARE. IL CASO DEL COGNOME MARITALE.- IV. PROSPETTIVE DI RIFORMA: IL NOME E L' “UNITÀ FAMILIARE”.

I. IL DIRITTO AL NOME COME “AFFARE DI FAMIGLIA”.

Ci sono ambiti, nel tempo apparsi più resistenti a cambiamenti sul piano giuridico anche perché più radicati nella tradizione culturale, che poi emergono con una forza quasi improvvisa, in ragione di una mutata sensibilità sociale, da imporsi e perdurare nel dibattito dottrinale, giurisprudenziale e persino parlamentare.

Uno di questi è quello del nome, sempre costretto tra due istanze socialmente rilevanti, sebbene distinguibili: una pubblicistica, di identificazione, ed una privatistica, di identità personale¹; quest'ultima, ancora da formarsi, come nel caso dell'attribuzione al nato, ovvero da conservare, come nelle vicende variamente modificative del nome già acquisito.

Quello del nome appare come un diritto sicuramente fondamentale (art. 22 Cost., 3° principio della Dichiarazione ONU sui diritti del fanciullo del 1959), in quanto incorporato nella persona (fisica) e “segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”², dunque un diritto scolpito in sé e per sé e meritevole di diretta ed autonoma considerazione; lo stesso si rivela però anche “funzionale” alla realizzazione di altri diritti -sempre afferenti alla personalità e rientranti in quel bacino- di cui concorre a definire i contorni e, indirettamente, anche la tutela.

Il diritto al nome è regolato dal codice civile prevalentemente sotto il profilo proprio della tutela³, successiva ad una (eventuale) violazione, a prescindere,

1 Che “nella disciplina giuridica del nome confluiscono esigenze di natura sia pubblica che privata” è premessa argomentativa di Corte cost., 3 febbraio 1994, n. 13 (www.giurcost.org); sul punto DE CUPIS, A.: “Nome e cognome”, in *Noviss. Dig. It.*, XI, Utet, Torino, 1965, p. 300; MAZZONI, C.M.: – PICCINI, M.: “La persona fisica”, *Trattato Iudica-Zatti*, Giuffrè, Milano, 2016, p. 183 ss.; da ultimo, DEL PRATO, E.: “Interesse del genitore e interesse del figlio nella modifica del cognome”, *Liber amicorum in onore di D'ALBERTI*, M. in corso di pubblicazione.

2 Corte cost., 3 febbraio 1994, n. 13, cit.

3 Sull'impostazione per cui la predisposta tutela presidia un interesse individuale alla propria identità v., in particolare DE CUPIS, A.: “I diritti della personalità”, *Trattato Cicu-Messineo*, IV, t. 2, Giuffrè, Milano, 1961, p. 24. Sulla storica dialettica tra impostazione individualistica e pubblicistica del nome, v. NUZZO, M.: “Nome

come si dirà, dal criterio di assegnazione iniziale, pure ivi in parte indicato; esso è regolato, invece, anche –prevalentemente- dal d.P.R. 30 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile), quanto alle modalità formali di tale assegnazione e delle possibili modifiche che ne ricordano la marcata impronta pubblicistica.

Il codice civile preserva la funzione distintiva, infatti, consentendo modifiche, aggiunte o rettifiche (da annotarsi nei relativi registri) solo “nei casi e con le formalità dalla legge indicati” (art. 6 c.c.); inoltre la persona cui l'uso del nome viene contestato può reclamarne la legittimità e all'opposto, ove veda usurpato il proprio, può chiedere la cessazione del fatto, salvo il risarcimento del danno (art. 7 c.c.), così riconoscendosi un'attitudine lesiva nelle altrui condotte interferenti e un possibile pregiudizio al soggetto che le subisca⁴.

Il regolamento di cui al d.P.R. n. 396/2000, invece, disciplinando gli atti dell'ufficiale dello stato civile e, come detto, il regime delle possibili modifiche del nome, “burocratizza” alquanto la materia, finendo inevitabilmente per ingessarla.

Il nome, tuttavia, si presta, soprattutto alla luce delle vicende che lo hanno da qualche tempo interessato, ad una lettura ulteriore, come veicolo di istanze socialmente avvertite, anche sulla spinta del confronto con altri paesi europei, come meritevoli di attenzione e che non vanno eluse nella interpretazione della disciplina positiva e nel valutare la sua eventuale innovazione. Tali istanze possono essere riferite anche a soggetti diversi da quello del cui nome si tratta: i genitori, ad esempio, con il loro interesse a che il figlio risulti all'esterno riconducibile alla famiglia dell'uno o dell'altro o ad entrambe; ovvero il coniuge rispetto all'uso del cognome maritale.

Dunque, a seconda che il diritto sia legato ad una identità in formazione o da conservare, appare diverso lo spettro di interessi -e le relative distinte titolarità- evocabili dal nome (da intendersi come comprensivo di prenome e cognome, ex art. 6 c.c.), che vanno prese in considerazione e bilanciare.

E già si coglie come il nome si presti ad irradiarsi su altri diritti che devono passare in qualche modo “attraverso” di lui per essere distinti, riconosciuti e tutelati.

(diritto vigente)”, *Enc. dir.*, XXVIII, Giuffrè, Milano, 1978, p. 306 ss. In argomento, da ultimo, PASSARELLI, G.: “Note sulla attribuzione del cognome materno. Una questione (ancora) de iure condendo”, *Fam. dir.*, 2021, p. 551 ss.

4 Per BIANCA, C.M.: *Diritto civile. I. La norma giuridica. I soggetti*, 2^a ed., Giuffrè, Milano, 2002, p. 193, nello specifico caso di usurpazione “un pregiudizio apprezzabile è già riscontrabile quando l'appropriazione del nome sia idonea a creare presso i terzi confusione sulla identità delle persone. Non è ulteriormente necessario che l'usurpazione offenda anche l'onore o il decoro della persona del titolare”. Per la distinzione tra diritto al nome e diritto all'uso del nome, assistito dalla tutela di cui all'art. 7 c.c., v. MAZZONI, C.M.-PICCINNI, M.: “La persona”, cit., p. 220 ss.

Tra i diritti della personalità è, poi, quello che ha evidentemente il più ampio raggio di riflessi in ambito familiare.

Molte delle implicazioni scaturenti dalle vicende del nome (dall'assegnazione originaria alla possibile variazione e perdita) sono, infatti, in vario modo, legate alla configurabilità di un "nome di famiglia" e destinate a ricadere in quella specifica sfera, dovendosi così confrontare con i principi che la governano: tra tutti, la parità tra coniugi/genitori e l'interesse del minore.

Le riflessioni sul nome e sulla sua disciplina finiscono per rivelarsi, dunque, quali riflessioni sulle stesse relazioni familiari e sulle loro relative trasformazioni, risentendo la disciplina dell'istituto, anche *de iure condendo*, proprio di queste ultime.

II. IL NOME E L'IDENTITÀ DA FORMARE: LA DIBATTUTA QUESTIONE DELL'ATTRIBUZIONE INIZIALE TRA PATRONIMICO E MATRONIMICO.

Se quello del nome è ambito che, isolatamente considerato, può comunque investire diversi profili della persona, quello in particolare della determinazione del nome del figlio è, infatti, squisitamente questione di diritto di famiglia⁵ e non per nulla involge la sfera giuridica di soggetti distinti, sebbene collegati, implicati in quel genere di relazione: la madre-moglie, il padre-marito e il figlio.

La recente ordinanza di autorimessione della Corte Costituzionale n. 18/2021⁶ ha, da ultimo, riportato al centro del dibattito, mai sopito in verità, la questione dell'attribuzione del nome, in ragione, espressamente evidenziata in motivazione, del perdurante e stigmatizzato silenzio del legislatore, già più volte ormai sollecitato ad intervenire sull'automatismo del patronimico, vigente nel nostro ordinamento.

Così come accaduto per altri aspetti della complessa sfera personale, come quella delle comunità di affetti aspiranti al riconoscimento legale⁷, così anche rispetto al nome di famiglia determinante è stato il confronto con gli altri paesi

5 Ovviamente nel caso che una famiglia sia rintracciabile; diversamente, a norma dell'art. 29, comma 5, d.P.R. n. 396/2000, quando "si tratta di bambini di cui non sono conosciuti i genitori, l'ufficiale dello stato civile impone ad essi il nome ed il cognome".

6 Corte cost., 11 febbraio 2021, n. 18, *Fam. dir.*, 2021, p. 461, con nota di BUGETTI, M.N. e PIZZETTI, F.G.: "(Quasi) al capolinea la regola della trasmissione automatica del patronimico ai figli"; v. anche INGENITO, C.: "Una nuova occasione per superare "l'anche" nell'attribuzione al figlio del cognome dei genitori. Riflessioni a margine dell'ordinanza n. 18/2021", *ibidem*, p. 57 ss.

7 Il riferimento è ovviamente alle unioni civili tra persone dello stesso sesso (l. n. 76/2016) ma anche alle sensibili modifiche cui è stata progressivamente sottoposta, ad opera della Corte costituzionale, la l. n. 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita (v., ad es., sentt. n. 151/2009; n. 162/2014; n. 96/2015).

europei e con la connessa giurisprudenza comunitaria, spesso imbattutasi in tradizioni culturali, riferibili ai membri della coppia, tra loro differenti⁸.

Quali gli interessi in gioco nell'attribuzione originaria del nome? Qui il discorso si articola su un duplice piano: quello dell'interesse all'emersione più veritiera (o meno incompleta) delle origini familiari del nato- nell'ottica di un'identità in formazione- e quello dell'interesse alla realizzazione piena ed effettiva del principio di parità tra i coniugi/genitori, nella prospettiva di una finalmente consona applicazione dell'art. 29, Cost., che, com'è noto, impronta i rapporti tra coniugi alla loro "uguaglianza morale e giuridica".

La norma, infatti, non espressa ma ricavabile –e da sempre ricavata- da una serie di disposizioni in materia (artt. 237, 262, 299 c.c., art. 72, 1° comma, r.d. 9 luglio 1939; artt. 33 e 34 d.P.R. n. 396/2000 cit.) prevede(va) un'attribuzione automatica ed esclusiva al figlio del cognome paterno.

Contro di essa si è mossa da anni una reazione che, per via giudiziale, ha appunto tentato in più punti e a più riprese di scardinarla in ragione dell'anacronistica visione dei rapporti familiari, a tutti i livelli, su cui si fonda.

La questione del nome, implicata sia nei rapporti tra coniugi, sia in quelli genitori-figli, ha così finito per rappresentare la leva per il superamento della "concezione arcaica e patriarcale" della famiglia; tale superamento veniva caldeggiato sin da una storica sentenza della Consulta (n. 61/2006)⁹ che dovette riconoscere di non poter realizzare essa stessa un intervento così altamente manipolativo¹⁰, alla luce

8 Per ulteriori riferimenti sia permesso rinviare ad AGOSTINELLI, B.: "Confini europei del diritto di famiglia: il matrimonico nel dialogo tra le Corti", *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2018, p. 369 ss.

9 Il testo può leggersi su www.giurcost.org. Tra i numerosi commenti v. CARFI, V.: "Il cognome del figlio al vaglio della Consulta", *Nuova giur. civ. comm.*, 2007, I, p. 35; CIERVO, A.: "Il diritto al doppio cognome del minore", www.associazioneedicostituzionalisti.osservatorio.it; DI GAETANO, L.: "Attribuzione del cognome della madre al figlio legittimo. Un intervento del legislatore ormai improcrastinabile", *Giust. civ.*, 2007, p. 1061; NICCOLAI, S.: "Il cognome familiare tra marito e moglie. Come è difficile pensare le relazioni tra i sessi fuori dallo schema dell'uguaglianza", *Giur. cost.*, 2006, p. 558.

10 A seguito di tale pronuncia di inammissibilità, i coniugi parte del giudizio (che volevano attribuire al figlio il cognome materno in luogo di quello paterno) avevano peraltro interpellato anche la Corte di Strasburgo per sentirsi infine da questa riconoscere che «l'impossibilità per i genitori di attribuire al figlio, alla nascita, il cognome della madre, anziché quello del padre integra violazione dell'art. 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della CEDU e deriva da una lacuna del sistema giuridico italiano» (Corte EDU, 7.1.2014, ric. 77/07, Cusan-Fazzo v. Italia, *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, I, p. 515, con nota di WINKLER, S.: "Sull'attribuzione del cognome paterno nella recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo" e di GIARDINA, F.: "Il cognome del figlio e i volti dell'identità. Un'opinione "controluce"", *ibidem*, II, p. 139 ss., la quale, avvertendo «una sensazione di disagio» rispetto alla pronuncia ed intravedendo una logica proprietaria nella pretesa della madre, si chiede se tale affermazione identitaria non prescinda del tutto dall'interesse del minore, destinatario passivo della scelta: così EAD.: "Interesse del minore: gli aspetti identitari", *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, II, p. 160. Per alcuni degli altri numerosi commenti v. CASABURI, G.: "Diritto al cognome materno e Convenzione dei diritti dell'Uomo", *Foro it.*, 2014, IV, p. 68 ss.; DOLSO, G.P.: "La questione del cognome familiare tra Corte costituzionale e Corte europea dei diritti dell'uomo", *Giur. cost.*, 2014, p. 739 ss.; MALFATTI, E.: "Dopo la sentenza europea sul cognome materno: quali possibili scenari?", *Consulta Online* (10.03.14).

della pluralità di opzioni alternative possibili, ma ammonì il legislatore, a tale scelta deputato, a rimediare alla radicale impossibilità del cognome materno di emergere.

La posizione assunta in quel giudizio è stata di recente espressamente ripresa e confermata dall'ulteriore, fondamentale Corte cost. n. 286/2016¹¹ che, stigmatizzando l'antistorica visione in discorso¹² ma dichiarando, invece, l'illegittimità del patronimico automatico ed esclusivo, ha affermato come tale «preclusione pregiudichi il diritto all'identità personale del minore e, al contempo, costituisca un'irragionevole disparità di trattamento dei coniugi, che non trova alcuna giustificazione nella finalità di salvaguardia dell'unità familiare».

In particolare, quanto all'identità personale del figlio, presidiata dall'art. 2 Cost., la Consulta con detta pronuncia, sinteticamente ribadendo il rapporto simbiotico tra nome e identità, ha rimandato alla giurisprudenza ormai consolidata, nella quale ha inserito anche quella -ormai imprescindibile- della Corte Europea dei diritti dell'uomo, ad attestare il rilievo sovranazionale incontrovertibilmente assunto della questione¹³.

Nel riaffermare così che la «realizzazione del diritto all'identità personale» trova «il suo primo ed immediato riscontro» proprio nel nome, ha ricordato la valenza al contempo privatistica e pubblicistica di questo elemento quale «punto di emersione dell'appartenenza del singolo ad un gruppo familiare» idoneo a proiettare l'identità personale da essa scaturita nella personalità sociale «ai sensi dell'art. 2 Cost.»; ha ritenuto, quindi, di avvalersi di quanto altre volte affermato per finalmente sancire, questa volta, la violazione del parametro costituzionale.

11 Corte cost., 21 dicembre 2016, n. 286, *Giur. it.*, 2017, p. 815 ss., con nota di FAVALE, R.: "Il cognome dei figli e il lungo sonno del legislatore"; per altri tra i numerosi commenti, v. FIORAVANTI, C.: "La Consulta (finalmente!) dichiara incostituzionale l'automatismo nell'assegnazione del cognome paterno", *Studium iuris*, 2017, p. 678 ss.; AL MUREDEN, E.: "L'attribuzione del cognome tra parità dei genitori e identità personale del figlio", *Fam. dir.*, 2017, p. 218 ss.

12 Che per la Consulta "affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico e in una tramontata potestà maritale non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna" (sent. n. 286/2016 cit.).

13 Del resto, sebbene l'Unione europea non detti norme per il contenuto materiale della disciplina del nome, ed il diritto di famiglia non formi oggetto di attribuzione, va considerato che dopo il trattato di Lisbona del 2007 (con la Carta di Nizza che ha acquisito, dal 2009, lo stesso valore giuridico dei trattati) la competenza a regolare la trasmissione del cognome va esercitata nel rispetto del diritto eurounitario. Per l'incidenza della Corte EDU in particolare su Corte cost., n. 286/2016, v. ancora AGOSTINELLI, B.: "Confini europei", cit. Rispetto alla portata sovranazionale della questione inevitabilmente destinata a riflettersi sulla sua soluzione, GRIS, G.: "L'aporia della norma che impone il patronimico", in *Studi in onore di Franco Modugno*, II, Editoriale scientifica, Napoli, 2011, p. 1792 ss. Sul rapporto tra nome e identità personale, anche a prescindere dal matronimico, la giurisprudenza sovranazionale è vasta e molte volte è contrassegnata da profili di diritto internazionale privato in ragione del fatto che il caso singolo è caratterizzato da elementi di estraneità: per una panoramica e un'analisi ragionata si rinvia a *Diritto al nome e all'identità personale nell'ordinamento europeo* (a cura di HONORATI, C.), Giuffrè, Milano, 2010, e *Il diritto al cognome materno. Profili di diritto civile italiano, di diritto internazionale, dell'Unione europea, comparato ed internazionale privato* (a cura di FABBRICOTTI, A.), Jovene, Napoli, 2017.

Quanto, invece, all'altro profilo, quello dell'uguaglianza dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost. i parametri che erano stati invocati), esso nella pronuncia appare da subito più pregnante e persino determinante ai fini della decisione; del resto è detto a più riprese che il legislatore avrebbe dovuto attenersi a «criteri finalmente consoni al principio di parità».

Questo era dunque il vero “cuore” della decisione ed è infatti su di esso che si registra il noto ritardo del legislatore¹⁴ e si è appuntata la relativa critica della Corte.

Ad avviso della Consulta la pari dignità morale e giuridica dei coniugi è contraddetta, infatti, dalla norma censurata che consente la «mortificazione del diritto della madre a che il figlio acquisti anche il suo cognome» e l'unità della famiglia non può essere impiegata come uno schermo dietro il quale nascondere, e soffocare, le istanze evolutive della società conservando la rilevata disparità di trattamento. È semmai «proprio l'uguaglianza tra coniugi che garantisce quella unità e, viceversa, è la disuguaglianza a metterla in pericolo» come già in tempi risalenti venne sancito da un'antesignana pronuncia (Corte cost., n. 133/1970) cui la Corte ha mostrato di aderire, dichiarando l'incompatibilità della norma sindacata tanto con il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) quanto con quello della pari dignità morale e giuridica (art. 29 Cost.)¹⁵.

Con la sentenza n. 286/2016, dunque, la Corte costituzionale, compiendo un fondamentale passo avanti, ha in parte corretto la stortura, ammettendo che con l'accordo tra genitori possa aggiungersi al patronimico, che resta, anche il matronimico.

Così va letta allora oggi la norma incisa dall'intervento giudiziale: come comprensiva della possibilità di un accordo integrativo del nome che incorpori anche quello materno.

L'erosione progressiva del patronimico esclusivo ed automatico, attaccato da più lati, non si è, tuttavia, arrestata. Proprio l'insufficienza di tale esito a porre

14 Con riferimento alla riforma della filiazione del 2012-13, ad es., TRIMARCHI, M.: “Il cognome dei figli: un'occasione perduta”, *Fam. e dir.*, 2013, p. 243, parla di “occasione perduta” rispetto al regime del cognome per il figlio, di cui è stata con tale riforma proclamata l'unicità del relativo status. Sull'unicità dello status v., per tutti, BIANCA, M.: “Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”, *Le nuove leggi civ. comm.*, 2013, p. 507 ss.

15 Sul punto v. BIANCA, C.M.: “Eguaglianza dei coniugi e autorità familiari”, *Eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Atti del convegno di studi*, Jovene, Napoli, 1973, p. 263, ora in BIANCA, C.M.: *Realtà sociale ed effettività della norma. Scritti giuridici*, I, t. I, Giuffrè, Milano, 2002, p. 171 ss., il quale, premesso che l'unità della famiglia è “essenzialmente coesione spirituale” che “non può certo essere perseguita mediante l'esercizio di poteri autoritari, osservava –in vista della riforma del 1975, che sarebbe andata in quella direzione- che “al momento dell'emanazione della Carta costituzionale il principio dell'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi precorreva i tempi poiché la realtà presentava ancora una famiglia a struttura gerarchica (...) Ma quell'uguaglianza che era una mera affermazione di principio si è andata rapidamente maturando nel contesto sociale fino diventare un'esigenza generale di piena parità dei coniugi che supera la stessa riserva di cui all'art. 29 Cost.”.

efficace e risolutivo rimedio all'inevitabile eventualità del riespandersi del solo patronimico in difetto di accordo ha mosso da ultimo, ancora una volta, il Giudice delle leggi che, con la citata ordinanza n. 18/2021 ha sollevato innanzi a sé questione di legittimità costituzionale (rispetto agli artt. 2, 3, 117, primo comma, Cost., in relazione agli art. 8 e 14 CEDU) dell'art. 262, primo comma, c.c., "nella parte in cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l'acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori".

Infatti, sebbene l'accordo (guadagnato all'ordinamento grazie alla sentenza n. 286/2016) certamente rappresenti una prima, importante scossa al rigido sistema di attribuzione, l'ipotesi che esso non venga proprio in considerazione o non si raggiunga nel caso concreto continua ad inverare un'illegittima, conseguente disparità di posizioni e menoma per il minore la possibilità di evidenziare l'origine materna. A detta della Corte, infatti, "neppure il consenso, su cui fa leva la limitata possibilità di deroga alla generale disciplina del patronimico, potrebbe ritenersi espressione di un'effettiva parità delle parti, posto che una di esse non ha bisogno dell'accordo per far prevalere il proprio cognome".

Posto che, alla luce del *petitum* del giudice *a quo*¹⁶, la Corte costituzionale ben avrebbe potuto limitarsi ad invocare l'impedimento del necessario intervento normativo, lo strumento (di rara applicazione) dell'autorimessione adottato nel caso di specie¹⁷ tradisce un'evidente, quasi insofferente, sua premura nell'accelerare la soluzione del problema, affermando che l'esigenza della piena legalità da assicurare "deve, comunque sia, prevalere su quella di lasciare spazio alla discrezionalità del legislatore per la compiuta regolazione della materia"¹⁸.

Se allora la rosa di alternative che ha (o, meglio, avrebbe) di fronte il legislatore -ove se ne occupasse- non possono rappresentare un ostacolo ad una pronuncia che superi l'illegittimità dell'attuale regime, la Corte con l'ultima iniziativa lascia

16 La questione è stata in origine sollevata dal Tribunale di Bolzano chiamato a decidere sul ricorso, promosso dal Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 95 del d.P.R. n. 396/2000, volto ad ottenere la rettificazione dell'atto di nascita di una minore i cui genitori, non uniti in matrimonio, hanno concordemente voluto attribuire al figlio il solo cognome materno, scelta loro preclusa appunto dall'art. 262, 1° comma, c.c. ("Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre"); norma censurata dal Tribunale nella parte in cui "non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, il solo cognome materno".

17 Osserva a tal proposito MONACO, G.: "Una nuova ordinanza di "autorimessione" della Corte costituzionale", *federalismi.it*, n. 11/2021, p. 171 ss. che la Consulta, che pur avrebbe potuto aspettare che la questione specifica fosse sollevata in altro giudizio a seguito di un mancato accordo tra genitori, ha inteso invece riproporre "un bilanciamento tra la garanzia della legalità costituzionale da un lato e la discrezionalità del legislatore" risolvendolo in favore del primo interesse. Per l'A. "la sensazione è che la Corte abbia voluto incrementare la pressione sul Parlamento, preavvisando che, in caso di ulteriore inerzia dello stesso, potrebbe non solo risolvere la questione prospettata dal giudice *a quo*, ma intervenire sul più generale principio concernente l'attribuzione automatica del cognome paterno, a prescindere da ipotetici accordi tra i genitori".

18 Corte cost., ord. n. 18/2021. Per l'analisi dei profili di tecnica decisoria relativa al necessario rapporto di pregiudizialità e strumentalità tra il *petitum* del giudice *a quo* e quello della Corte autorimettente si rinvia a BUGETTI, M.N.-PIZZETTI, F.G.: "(Quasi) al capolinea la regola della trasmissione automatica del patronimico ai figli", *Fam. dir.*, 2021, p. 467 ss.

presagire una soluzione che, in caso di mancato accordo, non consenta il prevalere di un cognome sull'altro, ma li evidenzi entrambi.

Questa è, del resto, opzione largamente sostenuta in dottrina e già contemplata nei disegni di legge di riforma pendenti anche nell'attuale legislatura¹⁹.

I. Le modifiche successive del nome e la loro trasmissibilità: ancora una questione di famiglia.

Il riflesso del persistente patronimico si riverbera (con i profili problematici connessi) anche sulle possibili modifiche del nome nel corso dell'esistenza.

Le ricadute in ambito familiare indotte da tali modifiche confermano l'osmosi tra le due sfere -singolare e familiare- e, ancora una volta, la possibile interferenza di un'identità personale che meriti di essere preservata a dispetto del mutamento previsto dalla legge.

Proprio in ragione della ricordata funzione identificativa che assolve in ambito pubblicistico, è la legge, sottraendo il nome alla disponibilità dell'interessato²⁰, a disciplinare i presupposti, le modalità e gli effetti di eventuali modifiche.

La *ratio* di tale genere di controllo attesta l'esistenza di un interesse -pubblico anch'esso- alla stabilità dell'individuazione delle persone fisiche, che può incontrare una resistenza in presenza di un contrastante interesse privatistico ove questa stabilità confligga con l'identità personale di chi intende mutarlo o, diversamente, di chi sarebbe destinato a ricevere le modifiche in via secondaria.

Se a volte è proprio l'identità personale (o, meglio, la sua asserita difesa) ad indurre il soggetto a richiedere il cambiamento, come nel caso, ad esempio, della c.d. cognomizzazione dei predicati nobiliari²¹, in senso uguale ma in direzione

19 Prevedono, uniformando la disciplina dei figli nati dentro e fuori dal matrimonio, l'accordo dei genitori per la trasmissione e, in difetto, l'attribuzione del cognome di entrambi in ordine alfabetico, A.C. 1265, A.C. 106, A.S. 286, A.S. 1025, A.S. 170. In dottrina, ad es., patrocinava già la soluzione del doppio cognome PROSPERI, F.: "Leguaglianza morale e giuridica dei coniugi", *Rass. dir. civ.*, 1996, p. 844. Di recente, tra gli altri, v. AL MUREDEN, E.: "Il persistente utilizzo del cognome maritale tra tutela dell'identità personale della ex moglie e diritto dell'ex marito a formare una seconda famiglia", *Fam. dir.*, 2016, p. 127, per il quale, posto che l'unità della famiglia non è più affidata al matrimonio e alla sua stabilità, ma si fonda ormai sul principio della bigenitorialità, ritiene che la soluzione *de iure condendo* più coerente sia "quella dell'attribuzione obbligatoria del doppio cognome che rappresenti al tempo stesso la famiglia paterna e quella materna"; v. anche STEFANELLI, S.: "Illegittimità dell'obbligo del cognome paterno e prospettive di riforma", *Fam. dir.*, 2014, p. 221 ss., cui si rinvia per una dettagliata rassegna del panorama normativo dei singoli paesi europei che, improntato prevalentemente alla scelta dei genitori, conferma l'isolamento dell'attuale modello italiano.

20 Vedi DEL PRATO, E.: "Interesse del genitore", cit., che ricorda come "ad ogni modifica, nelle due componenti del prenome e del cognome, il titolare può dare impulso, ma essa scaturisce da un provvedimento giudiziale o da un provvedimento del Prefetto (art. 89 ss. d. P.R. 3.11.2000 n. 396). Lo stesso art. 6 c.c. enuncia il diritto al nome "per legge attribuito".

21 V., ad es., Trib. Roma, 7 dicembre 2015, *Giur. it.*, 2017, p. 340, con nota di MAGNI, F.A.: "Le ristrette prospettive della cognomizzazione dei predicati nobiliari", secondo il quale la "cognomizzazione dei predicati nobiliari dei titoli esistenti alla data del 28 ottobre 1922 è meritevole di tutela unicamente se mira

contraria l'identità già formatasi può essere addotta per resistere alle modifiche che invece la legge, in via automatica, imporrebbe.

L'art. 33 d.p.R. n. 396/2000, infatti, prevede che il figlio maggiorenne che "subisce il cambiamento o la modifica del proprio cognome a seguito di quello da cui il cognome deriva" ha la facoltà entro un anno dall'avvenuta conoscenza di mantenere il cognome già portato precedentemente.

Da tale norma (o, meglio, dal suo silenzio sui figli minori) è dato ricavare tre regole: l'effetto legale della trasposizione sui figli delle modifiche del patronimico (a seguito, ad esempio, di adozione civile del padre, che comporta l'assunzione del cognome dell'adottante ex art. 299 c.c.); la possibile scelta conservativa del vecchio nome per il maggiorenne; la trasmissione al minore del nuovo, che solleva la delicata questione del consenso all'innovazione da parte dell'altro genitore. Un'eventuale opposizione di questi, infatti, costringerebbe ad un difficile bilanciamento tra l'interesse del padre a modificare il proprio cognome proprio per perseguire la sua identità personale e quello della madre a non mutare quella del figlio minore, legata (in potenza o in atto) al nome originario²².

Il che conferma, nell'un caso, l'osmotico intreccio con l'identità personale che, per il maggiorenne, diventa argomento (necessario e sufficiente) per opporsi al cambiamento; nell'altro, la natura di "questione di famiglia" delle vicende del nome, che esige di essere trattata in quella sede e nel rispetto dei principi che la governano.

È ragionevole allo stato ritenere che un ripensamento normativo complessivo del tema non potrà che coinvolgere (o, meglio, travolgere) tutte le ulteriori ipotesi legali che si basano su un patronimico rigido, che continua a vacillare ma che ancora –sempre più difficilmente alla luce della giurisprudenza costituzionale che infatti tocca anche loro- giustifica effetti a catena della regola originaria.

2. La configurazione giuridica del "nome di famiglia": matrimonio e unione civile.

Se, dunque, nella fase attributiva il nome assolve ad una duplice funzione che tocca due distinte sfere giuridiche -quella di chi lo assegna (coinvolgendo i rapporti tra genitori ed i principi cui gli stessi devono essere informati) e quella di chi lo

a preservare l'identità personale, nel senso di immagine sociale, del richiedente. Pertanto, la domanda di cognomizzazione avanzata da alcuni discendenti di chi ricevette un titolo nobiliare con predicato non può essere accolta in assenza della prova da parte degli stessi della funzione socialmente identificante, esclusiva del proprio ristretto nucleo familiare, del predicato nobiliare".

22 Vaglia le diverse possibili soluzioni, anche giudiziali, del conflitto tra genitori in tale ambito, ritenuto rientrante tra le "questioni di particolare importanza" ex art. 316 c.c., DEL PRATO, E.: "Interesse del genitore", cit., che arriva anche a configurare, posto che la normativa primaria non prevede la necessaria coincidenza dei nomi di padre e figlio nel tempo, la possibile disapplicazione della norma regolamentare (secondaria) ex art. 33 d.P.R. n. 396/2000.

riceve, rispetto al quale si prospetta un'identità connotata proprio (anche) dal nome- appare evidente l'attitudine di tale elemento alla realizzazione di istanze diverse, ma non contrapposte: l'uguaglianza dei genitori; l'identità (*in fieri*) del figlio.

Sebbene in modo esplicito non sia contemplato dall'ordinamento -come avviene invece, ad esempio, in Germania con l'*ehename*, che, se dotato dai coniugi *ab initio*, sarà attribuito a tutti i figli generati dalla coppia²³- quello che dalla questione esce, più o meno consapevolmente delineato, è allora un "nome di famiglia" che contraddistingua i suoi membri. E al contempo è dato così registrare il fenomeno per cui le trasformazioni rilevabili nella famiglia si riverberano proprio, e direttamente, sul suo nome: se muta la configurazione sociale delle relazioni all'interno della compagine familiare finisce per mutare altresì la veste nominalistica che le rappresenta all'esterno.

Nel riflettere sulla modalità di formazione di tale nome unificante, occorre, allora, muovere necessariamente dall'art. 143 *bis* c.c. e dal cognome "maritale" che disegna, nonché dalla previsione del suo destino in caso di sopraggiunta crisi coniugale. A tal proposito, non si può non notare come alla questione di un nome "comune" abbia dato (ben più) esplicita risposta la l. n. 76/2016 per le unioni civili (art. 1, comma 10), dove le parti "possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile (...) un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile"²⁴.

Né può omettersi di osservare come un vero e proprio "nome di famiglia" sia stato previsto (solo) –e per giunta sicuramente come libera scelta- per una comunità di affetti che la stessa legge di riconoscimento ha inteso, in modo più o meno riuscito, distinguere e non assimilare *in toto* –specie sotto il profilo nominalistico- alla famiglia, tradizionalmente intesa; e dove non si pone, allo stato per lo meno, la questione della trasmissibilità eventuale alla prole: un nome di famiglia, in altri termini, sembra potersi attribuire a chi famiglia non è (ritenuta).

23 Cfr. JAIME, E. "Cognome e diritto di famiglia nella recente riforma tedesca (con spunti di diritto comparato)", *Riv. dir. civ.*, 1995, I, p. 73 ss.; FAVALE, R.: "Ehname e principi costituzionali nel diritto tedesco", in SESTA, M.-CUFFARO, V. (a cura di), *Persone e famiglia e successioni nella giurisprudenza costituzionale*, Esi, Napoli, 2006, p. 279 ss.

24 Sul tema v. SESTA, M.: *Manuale di diritto di famiglia*, 9^a ed., Cedam, Milano, 2021, p. 87; AULETTA T.: "Sub comma 10", in C.M. BIANCA (a cura di), *Le unioni civili e le convivenze. Commento alla legge n. 76/2016 e ai d.lgs. n. 5/2017; d.lgs. n. 6/2017; d.lgs. n. 7/2017*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 123 ss.; BUGETTI, M.N.: "Il cognome comune delle persone unite civilmente", *Fam. dir.*, 2016, p. 911 ss. cui si rinvia per la disamina in dettaglio delle modalità alternative di scelta offerte dalla norma.

III. IL NOME E L'IDENTITÀ DA CONSERVARE. IL CASO DEL COGNOME MARITALE.

Proprio il cognome maritale (fungendo, in qualche modo, da "nome di famiglia") conferma l'intreccio tra identità del singolo e carattere familiare del nome; intreccio che, infatti, può complicarsi in caso di crisi della famiglia che esiga appunto un mutamento di veste per il singolo a fronte del suo mutamento di ruolo.

A riprova di come, da un lato, *status* familiare e nome debbano riflettersi l'un l'altro, tendenzialmente coincidendo, e, dall'altro, di come il nome sia idoneo a presidiare un'identità personale già consolidata²⁵, emblematico è proprio il caso del cognome maritale.

Anche per questo, come per il nome del figlio, le vicende che possono interessarlo sono specchio delle istanze che nel tempo si sono andate affermando e che hanno segnato il trapasso, non ancora definitivamente compiuto, da una logica patriarcale e androcentrica ad una paritaria.

Le vicende dell'art. 143-bis c.c., in base al quale "la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze", sono in tal senso rivelatrici. È stata infatti la riforma del 1975 ad introdurlo, abrogando l'art. 144 c.c.²⁶, che prevedeva, invece, la "assunzione" del cognome maritale.

Peraltro la norma, prevedendo che la moglie "aggiunge" il cognome maritale, non individua chiaramente un obbligo ed è stata infatti largamente interpretata, con il conforto del sempre più diffuso costume sociale di non avvalersene, come una mera facoltà²⁷.

L'addizione del cognome del marito assolve alla duplice funzione di indicare l'appartenenza ad una determinata famiglia (quella sorta con il coniugio ma anche quella *lato sensu* maritale) e al contempo rappresentare un segno di identificazione sociale della moglie, legata appunto a tale appartenenza, che concorre a plasmare l'identità personale di lei.

25 Che rientra "tra i diritti che formano il patrimonio irrettabile della persona umana" ex art. 2, Cost.: così ancora Corte cost., n. 13/1994, cit.

26 Che recitava: "Il marito è il capo della famiglia; la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli crede opportuno di fissare la sua residenza".

27 In tal senso, ad es., v. PARADISO, M.: "I rapporti personali tra coniugi", 2^a ed., *Commentario Schlesinger* diretto da F.D. BUSNELLI, Giuffrè, Milano, 2012, p.153; AL MUREDEN, E.: "Il persistente", cit., p.124; CONTE, G.: "Sub art. 143-bis", *Matrimonio* (a cura di FERRANDO, G.) in *Commentario Scialoja-Branca-Galgano*, (a cura di G. DE NOVA), Bologna, 2017, p.736; ARCERI, A.: "Sub art. 143 bis", in *Codice della famiglia* (a cura di SESTA, M.) 3^a ed., Giuffrè, Milano, 2015, 475; SESTA, M.: "Manuale", cit., p., 86.

In ragione di tale possibilità della moglie -e della scelta che ella abbia fatto di fruirne- seguono conseguentemente i regimi in caso di crisi della coppia coniugale e le modifiche normative relative al cognome si sono dunque propagate rispetto alla donna separata e a quella divorziata, proprio in considerazione del mutamento del relativo *status*²⁸.

Alla riforma del 1975 introduttiva dell'art. 143 *bis*, infatti, ha fatto eco la novella del 1987 sul divorzio²⁹: all'art. 5, l. n. 898/1970, dopo il comma 2, che prevede la regola per cui la donna "perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio", è stato inserito il comma 3, a norma del quale il tribunale "può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela"³⁰.

In sede di separazione, invece, lo schema risulta invertito: l'uso del cognome è naturalmente destinato a continuare (perdurando formalmente il vincolo) mentre può essere vietato su istanza del marito o autorizzato alla moglie il non uso qualora sia pregiudizievole al coniuge istante (art. 156 *bis* c.c.)³¹.

Fermo che "il principio cui l'ordinamento familiare è ispirato è quello della coincidenza fra denominazione personale e *status*"³², è il loro disallineamento che va giustificato nel caso concreto: la funzione di identificazione può dunque essere salvaguardata rispetto a quella di indicazione di appartenenza (venuta senza dubbio meno per via del divorzio), potendo superare l'interesse dell'ex marito a non vedere il suo cognome utilizzato ancora dopo la cessazione del vincolo da cui originava la facoltà. Va verificato allora in quali termini questa seconda, eventuale, funzione, riconducibile all'identità personale ormai acquisita

28 Cfr. VALIGNANI, B.: "La responsabilità per uso illegittimo del cognome dell'ex marito, in SESTA, M.(a cura di), *La responsabilità nelle relazioni familiari*, Utet, Torino, 2008, p. 162 ss. Sul tema sia permesso rinviare ad AGOSTINELLI, B.: "La conservazione del cognome maritale dopo il divorzio nella prospettiva di un ripensamento del nome di famiglia", in corso di pubblicazione.

29 Sull'idoneità della l. n. 74/1987 ad inaugurare la "seconda stagione" del divorzio, delle quattro che vengono individuate, v. QUADRI, E.: "Crisi della coppia: a 50 anni dalla legge sul divorzio", di B.AGOSTINELLI, V.CUFFARO(a cura di), *Relazioni, Famiglie, Società*, Giappichelli, Torino, 2020, p. 32.

30 JEMOLO, A.C.: "Conservazione del cognome del marito nella donna divorziata", *Riv. dir. civ.*, 1979, II, p. 243, si interrogava infatti sull'opportunità di prevedere *de iure condendo* tale possibilità, in ragione della non equiparabilità tra lo stato vedovile ed il divorzio e valutando potessero esservi ragioni per consentire di indentificare con lo stesso nome madre e prole alla prima affidata dopo il divorzio. La riforma del comma 2 dell'art. 5 ha altresì riformulato la imprecisa dizione precedente ("La moglie riacquista il cognome che essa aveva antecedentemente al matrimonio") che postulava una vera e propria perdita del cognome da nubile, invero non espressamente prevista; sul punto BONILINI, G.: "Gli effetti della pronunzia di divorzio sul cognome coniugale", in BONILINI, G.- F. TOMMASEO, F.: *Lo scioglimento del matrimonio*, in *Commentario Schlesinger* diretto da F.D. BUSNELLI, 3^a ed., Giuffrè, Milano, 2010, p. 518; ARCERI, A.: "Sub art.", cit., p. 478; MOCCIA, R.: nota a Trib. Roma, 25 maggio 1985, *Foro it.*, 1986, I, p. 2322.

31 Cfr. ARCERI, A.: "Sub art. 156 bis", in *Codice della famiglia* (a cura di SESTA, M.), 3^a ed., Giuffrè, Milano, 2015, p. 609.

32 Cass., ord. 26 ottobre 2015, n. 21706, *Fam. dir.*, 2016, p. 121.

possa venire garantita³³: proprio quest'ultima, infatti, potrebbe giustificare la conservazione di quel cognome anche dopo il divorzio. Tale interesse può essere prevalentemente economico, legato ad esempio all'abbinamento del nome alla propria attività commerciale o professionale, ovvero anche solo morale, legato alla idoneità spiccatamente identificativa della persona nella (mera) vita sociale.

Se la prima delle due ipotesi, quella "patrimonialmente orientata", è da sempre, si potrebbe dire, attuale e sentita al punto da essere stata presa in considerazione anche prima che l'art. 5 concedesse un'opzione *ad hoc*, quando l'interesse sia connesso esclusivamente all'uso nella vita di relazione si pone l'ulteriore problema della meritevolezza della conservazione di tale abbinamento³⁴ e del relativo vaglio giudiziale.

A tale proposito il carattere eccezionale dell'ultrattività è stato ribadito da una recente ordinanza della Cassazione³⁵, chiamata a riformare una decisione di merito che aveva negato l'autorizzazione in difetto di un interesse "straordinario" in capo alla donna che aveva addotto di essere conosciuta ormai esclusivamente da molti anni con il nome maritale. La Corte, confermando la pronuncia impugnata e le relative valutazioni, ribadisce la necessità che l'interesse in questione sia "connotato in termini specifici e personali" e non genericamente legati all'uso normale nelle relazioni acquisite durante il matrimonio; prende altresì in considerazione il possibile pregiudizio del marito che intenda ricreare un nuovo nucleo riconoscibile come "legame familiare attuale".

Altre pronunce, censurando derive effimere e voluttuarie, hanno escluso fosse in tal senso degno l'interesse a continuare a sfruttare la rinomanza del nome in ambiti quali la beneficenza, le *boutiques* e le gioiellerie, affermando che tale interesse "non può esaurirsi nella irrinunciabilità ad un cognome famoso e noto che facilita di per sé la frequentazione di ambienti mondani, di rango sociale e censo elevati, assicurando notorietà e agevolazioni confacenti a quelle di una famiglia molto conosciuta nel ramo imprenditoriale"³⁶.

33 Sull'evoluzione del nome nel senso di una crescente rilevanza nella più complessa configurazione dell'identità personale, v. SESTA, M.: "Uso indebito del cognome maritale da parte della donna divorziata e lesione dell'identità familiare", *Riv. dir. priv.*, 2011, p. 137 ss.

34 Sottolinea l'impiego talvolta strumentale della domanda relativa alla conservazione del nome che impedisce una pronuncia non definitiva sul divorzio, RIMINI, C.: "Il nuovo divorzio", in "La crisi della famiglia", II, in *Trattato dir. civ. e comm.*, diretto da Cicu-Messineo-Mengoni, continuato da Schelsinger, Giuffrè, Milano, 2015, p. 97.

35 Cass., ord. 12 febbraio 2020, n. 3454, in banca dati *Pluris*, per la quale la decisione discrezionale del giudice non può essere basata sul "mero desiderio di conservare come tratto identitario il riferimento a una relazione familiare ormai chiusa quanto alla sua rilevanza giuridica".

36 App. Milano, 9 marzo 2011, *Dir. fam. pers.*, 2012, p.737, con nota di BUFFONE, G.: "Anche quando il cognome maritale appaia "famoso" perché ha consentito e consente la frequentazione di ambienti mondani di alto livello o di rango sociale o di censo molto elevati, ciò non basta alla donna divorziata per poterlo conservare".

E non sarebbe, peraltro, riconducibile all'identità personale né altrimenti invocabile quale interesse apprezzabile l'intima contrarietà ideologica o religiosa della donna al divorzio, suo malgrado subito, che la stessa preferisca non sia chiaramente percepito all'esterno³⁷.

Anche le norme relative al cognome maritale (conservazione e perdita rispetto a separazione e divorzio) non a caso sono contemplate nei medesimi disegni di legge che si occupano dell'attribuzione ai figli e alla prospettata eliminazione *de iure condendo* dell'art. 143 *bis* (con la mera conservazione per marito e moglie dei propri cognomi) segue a cascata anche la loro³⁸. Se viene meno il nome di famiglia come sino ad oggi inteso ovvero cambiano le regole per determinarlo, il superamento di una norma quale l'art. 5, commi 2, 3 e 4, l. div., che postula l'uso del cognome maritale, è, prima ancora, nei fatti.

Ancora il raffronto con il "nome comune" nell'unione civile si rivela interessante e forse di nuovo precursore dei tempi: a norma del comma 10, l. n. 76/2016, infatti, il cognome comune è destinato a coprire la durata dell'unione civile, senza (espresa) possibilità che l'uso che la parte che l'abbia adottato si protragga in ragione di un interesse alla conservazione che, quindi, pare escluso a priori, senza eccezioni di sorta³⁹.

IV. PROSPETTIVE DI RIFORMA: IL NOME E L'“UNITÀ FAMILIARE”.

La prospettata revisione del meccanismo di attribuzione del cognome ai figli, la pluralità di modelli familiari esistenti, il formarsi sempre più frequente di nuove comunità di vita dopo la crisi⁴⁰ se contribuiscono a modificare il contesto nel quale l'istituto del nome viene a svolgersi, segnano anche in qualche misura il superamento della questione, in sé considerata, del cognome maritale all'ex coniuge, che risulta anacronistica in un ridisegnato e allargato orizzonte di interessi.

Il nome si conferma così terreno di utile verifica per valutare il rispetto di principi vigenti nel nostro ordinamento con riguardo alle relazioni familiari e le novità già e sino ad ora susseguitesì attestano e rivelano proprio l'evoluzione sociale e culturale nei rapporti familiari.

37 Vedi BONILINI, G.: “Gli effetti”, cit., p. 526.

38 Vedi *supra*, nota 19.

39 Sulla perdita del cognome comune nel caso di unione civile e sulle incongruenze rilevabili (e sospettabili di incostituzionalità) rispetto al regime della perdita del cognome maritale e alle sue eventuali alternative v. ancora BUGETTI, M.N.: “Il cognome”, cit., p. 913 ss. Per AULETTA, T.: “Sub comma”, cit., p. 131, invece, è da escludersi che l'uso possa essere impedito ove il nuovo nome abbia acquistato una portata identificativa in ambito lavorativo per l'unito civilmente né che la morte dell'altra parte possa inibire il perdurare dell'uso del nome per quella sopravvissuta.

40 In argomento v. DEL PRATO, E.: *Le basi del diritto civile*, 4^a ed., Giappichelli, Torino, 2020, p. 299 ss.; AL MUREDEN, E.: “Il persistente”, cit., p. 127.

Del resto, non può che osservarsi come “l’unità familiare” (art. 29 Cost.) vada ripensata in una con le norme destinate a preservarla e va ripensata in una chiave funzionale e sostanziale e non già più nominalistica. L’intera tematica va allora guardata da un più largo angolo di osservazione che tenga nel debito conto appunto il ripensamento generale in atto circa il patronimico alla luce del rispetto (effettivo) del principio di uguaglianza, morale e giuridica, tra i coniugi⁴¹.

Ancora oggi, infatti, vengono in gioco l’identità personale della moglie, quella del marito, quella dei figli, nonché l’“identità familiare” in una rappresentazione legale patriarcale non più aderente alla realtà.

Pertanto l’uguaglianza può soccombere solo rispetto ad un malinteso significato di unità familiare che, invece, lungi dal rappresentare solo un’instestazione formale di una comunità di vita, rappresenta la massima realizzazione di tale comunità, che appunto tanto più sarà piena quanto più sarà garantita al suo interno la pari dignità, questa sì anche formale, dei ruoli.

Non si può dunque che concludere come il fattore “nome” e la sua disciplina possa ben continuare a rappresentare -anche per la valenza simbolica che il nome come sintesi di identità naturalmente evoca- la strada più immediatamente e agevolmente percorribile per la realizzazione, autorevolmente auspicata, di un diritto di famiglia “più giusto”⁴².

41 V. ancora Corte cost., ord. n. 18/2021, cit., che ricorda come la precedente pronuncia n. 286/2016 fosse stata emanata “nell’attesa di un indifferibile intervento legislativo, destinato a disciplinare organicamente la materia, secondo criteri finalmente consoni al principio di parità”.

42 BIANCA, C.M.: “Verso un più giusto diritto di famiglia”, *Iustitia*, 2012, p. 237 e ora in BIANCA, C.M.: *Realtà sociale ed effettività della norma. Scritti giuridici*, I, t. 2, Giuffrè, Milano, 2002, p. 1057.

BIBLIOGRAFIA

AGOSTINELLI, B.: "Confini europei del diritto di famiglia: il matronimico nel dialogo tra le Corti", *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2018, p.369.

AGOSTINELLI, B.: "La conservazione del cognome maritale dopo il divorzio nella prospettiva di un ripensamento del nome di famiglia", in corso di pubblicazione.

AL MUREDEN, E.: "Il persistente utilizzo del cognome maritale tra tutela dell'identità personale della ex moglie e diritto dell'ex marito a formare una seconda famiglia", *Fam. dir.*, 2016, p.127.

AL MUREDEN, E.: "L'attribuzione del cognome tra parità dei genitori e identità personale del figlio", *Fam. dir.*, 2017, p.218 ss.

ARCERI, A.: "Sub art. 143 bis", in *Codice della famiglia* (a cura di SESTA, M.) 3[^] ed., Giuffrè, Milano, 2015, p. 86.

ARCERI, A.: "Sub art. 156 bis", in *Codice della famiglia* (a cura di SESTA, M.) 3[^] ed., Giuffrè, Milano, 2015, p. 609.

AULETTA T., "Sub comma 10", in *Le unioni civili e le convivenze. Commento alla legge n. 76/2016 e ai d.lgs. n. 5/2017; d.lgs. n. 6/2017; d.lgs. n. 7/2017* (a cura di BIANCA, C.M.), Giappichelli, Torino, 2017, p.123ss.

BIANCA, C.M.: "Eguaglianza dei coniugi e autorità familiari", *Eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Atti del convegno di studi*, Jovene, Napoli, 1973, p.263.

BIANCA, C.M.: *Realtà sociale ed effettività della norma. Scritti giuridici*, I, Giuffrè, Milano, 2002, p. 171ss.

BIANCA, C.M.: "Verso un più giusto diritto di famiglia", *Iustitia*, 2012, p.237.

BIANCA, C.M.: *Realtà sociale ed effettività della norma. Scritti giuridici*, I, T. 2, Giuffrè, Milano, 2002, p. 1057.

BIANCA, C.M.: *Diritto civile. I. La norma giuridica. I soggetti*, 2[^] ed., Giuffrè, Milano, 2002, p. 193.

BIANCA, M.: "Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico", *Le nuove leggi civ. comm.*, 2013, p. 507ss.

BONILINI, G.: "Gli effetti della pronunzia di divorzio sul cognome coniugale", in BONILINI, G.- F. TOMMASEO, F.: *Lo scioglimento del matrimonio*, in *Commentario Schlesinger* diretto da F.D. BUSNELLI, 3^a ed., Giuffrè, Milano, 2010, p. 518.

BUFFONE, G.: "Anche quando il cognome maritale appaia "famoso" perché ha consentito e consente la frequentazione di ambienti mondani di alto livello o di rango sociale o di censo molto elevati, ciò non basta alla donna divorziata per poterlo conservare", *Dir. fam. pers.*, 2012, p. 737.

BUGETTI, M.N.- PIZZETTI, F.G.: "(Quasi) al capolinea la regola della trasmissione automatica del patronimico ai figli", *Fam. dir.*, 2021, p. 461.

BUGETTI, M.N.: "Il cognome comune delle persone unite civilmente", *Fam. dir.*, 2016, p. 911ss.

CARFÌ, V.: "Il cognome del figlio al vaglio della Consulta", *Nuova giur. civ. comm.*, 2007, p. 35.

CASABURI, G.: "Diritto al cognome materno e Convenzione dei diritti dell'Uomo", *Foro it.*, 2014, p. 68.

CIERVO, A.: "Il diritto al doppio cognome del minore", www.associazionedeicostituzionalisti.osservatorio.it.

CONTE, G.: "Sub art. 143-bis", in *Matrimonio* (a cura di FERRANDO, G.), in *Commentario Scialoja-Branca-Galgano*, (a cura di G. DE NOVA), Bologna, 2017, p. 736.

DE CUPIS, A.: "I diritti della personalità", *Trattato Cicu-Messineo*, IV, t. 2, Giuffrè, Milano, 1961, p. 24.

DE CUPIS, A.: "Nome e cognome", *Noviss. Dig. It.*, XI, Utet, Torino, 1965, p.300.

DEL PRATO, E.: "Interesse del genitore e interesse del figlio nella modifica del cognome", *Liber amicorum in onore di M. D'Alberti*, in corso di pubblicazione.

DEL PRATO, E.: *Le basi del diritto civile*, 4^a ed., Giappichelli, Torino, 2020, p.2 99.

DI GAETANO, L.: "Attribuzione del cognome della madre al figlio legittimo. Un intervento del legislatore ormai improcrastinabile", *Giust. civ.*, 2007, p. 1061.

DOLSO, G.P.: "La questione del cognome familiare tra Corte costituzionale e Corte europea dei diritti dell'uomo", *Giur. cost.*, 2014, p. 739ss.

FABBRICOTTI, A. (a cura di): *Il diritto al cognome materno. Profili di diritto civile italiano, di diritto internazionale, dell'Unione europea, comparato ed internazionale privato*, Jovene, Napoli, 2017.

FAVALE, R.: "Ehname e principi costituzionali nel diritto tedesco", in *Persone e famiglia e successioni nella giurisprudenza costituzionale* (a cura di SESTA, M.-CUFFARO, V.), Esi, Napoli, 2006, p. 279ss.

FAVALE, R.: "Il cognome dei figli e il lungo sonno del legislatore"; *Giur. it.*, 2017, p. 279ss.

FIORAVANTI, C.: "La Consulta (finalmente!) dichiara incostituzionale l'automatismo nell'assegnazione del cognome paterno", *Studium iuris*, 2017, p. 678ss.

GIARDINA, F.: "Il cognome del figlio e i volti dell'identità. Un'opinione "controluce"", *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, p. 139ss.

GIARDINA, F.: "Interesse del minore: gli aspetti identitari", *Nuova giur. civ. comm.*, 2016

GRISI, G.: "L'aporia della norma che impone il patronimico", in *Studi in onore di Franco Modugno*, II, Editoriale scientifica, Napoli, 2011, p. 1972 ss.

HONORATI, C. (a cura di): *Diritto al nome e all'identità personale nell'ordinamento europeo*, Giuffrè, Milano, 2010.

INGENITO, C.: "Una nuova occasione per superare "l'anche" nell'attribuzione al figlio del cognome dei genitori. Riflessioni a margine dell'ordinanza n. 18/2021", *Fam. dir.*, 2021.p.57.

JAIME, E.: "Cognome e diritto di famiglia nella recente riforma tedesca (con spunti di diritto comparato)", *Riv. dir. civ.*, 1995, p. 73ss.

JEMOLO, A.C.: "Conservazione del cognome del marito nella donna divorziata", *Riv. dir. civ.*, 1979, p. 243.

MAGNI, F.A.: "Le ristrette prospettive della cognomizzazione dei predicati nobiliari", *Giur. it.*, 2017.

MALFATTI, E.: "Dopo la sentenza europea sul cognome materno: quali possibili scenari?", *Consulta Online* (10.03.14).

MAZZONI, C.M.- PICCINNI, M., "La persona fisica", *Trattato Iudica-Zatti*, Giuffrè, Milano, 2016, p.183.

MOCCIA, R.: nota a Trib. Roma, 25 maggio 1985, *Foro it.*, 1986.p.2322.

MONACO, G.: “Una nuova ordinanza di “autorimessione” della Corte costituzionale”, *federalismi.it*, n. 11/2021, p. 171ss.

NICCOLAI, S.: “Il cognome familiare tra marito e moglie. Come è difficile pensare le relazioni tra i sessi fuori dallo schema dell'uguaglianza”, *Giur. cost.*, 2006, p. 558.

NUZZO, M.: “Nome (diritto vigente)”, *Enc. dir.*, XXVIII, Giuffrè, Milano, 1978 , p. 306.

PARADISO, M.: “I rapporti personali tra coniugi”, 2^a ed., *Commentario Schlesinger* diretto da F.D. Busnelli, Giuffrè, Milano, 2012, p. 153.

PASSARELLI, G.: “Note sulla attribuzione del cognome materno. Una questione (ancora) de iure condendo”, *Fam. dir.*, 2021, p. 551ss.

PROSPERI, F.: “L'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi”, *Rass. dir. civ.*, 1996, p. 844.

QUADRI, E.: “Crisi della coppia: a 50 anni dalla legge sul divorzio”, in *Relazioni, Famiglie, Società*, (a cura di AGOSTINELLI, B. e CUFFARO, V.), Giappichelli, Torino, 2020, p. 32.

RIMINI, C.: “Il nuovo divorzio”, in “La crisi della famiglia”, II, in *Trattato dir. civ. e comm.*, diretto da Cicu-Messineo-Mengoni, continuato da Schelsinger, Giuffrè, Milano, 2015, p. 97.

SESTA, M.: “Uso indebito del cognome maritale da parte della donna divorziata e lesione dell'“identità familiare””, *Riv. dir. priv.*, 2011, p. 137ss.

SESTA, M.: *Manuale di diritto di famiglia*, 9^a ed., Cedam, Milano, 2021, p. 87.

STEFANELLI, S.: “Illegittimità dell'obbligo del cognome paterno e prospettive di riforma”, *Fam. dir.*, 2014.p.221.

TRIMARCHI, M.: “Il cognome dei figli: un'occasione perduta”, *Fam. e dir.*, 2013, p. 243.

VALIGNANI, B.: “La responsabilità per uso illegittimo del cognome dell'ex marito, in *La responsabilità nelle relazioni familiari* (a cura di SESTA, M.), Utet, Torino, 2008, p. 162ss.

WINKLER, S.: "Sull'attribuzione del cognome paterno nella recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo" *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, p. 515.